



**BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA INERENTE ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A CANONE CONCORDATO.**

**IL DIRIGENTE**

In attuazione del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale non ricadenti nella disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989, N. 13 (E.R.P.), a canone concordato, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14 ottobre 2021

**RENDE NOTO**

che è indetto un bando di concorso, con scadenza tassativa entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Iglesias, allo scopo di consentire la formazione di una graduatoria relativa alle domande presentate dai partecipanti al presente bando al fine dell'assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato che si rendano disponibili all'interno del Comune di Iglesias.

**Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso**

1. Può partecipare al bando di concorso:

- a) Il richiedente che abbia residenza anagrafica nel Comune di Iglesias da almeno un biennio;
- b) Il richiedente che sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Il richiedente extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- d) Il richiedente e/o qualsiasi altro componente del suo nucleo familiare, che non sia titolare di diritti di proprietà, compresa la nuda proprietà, superficie, usufrutto, uso e abitazione su immobili adeguati alle esigenze del richiedente che si trovi anche al di fuori del Comune di Iglesias, compresi riscatti di alloggi o acquisto ai sensi della L. 513/1977 o della L. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di alloggi pubblici, ad eccezione delle persone separate non assegnatarie della casa coniugale, qualora questo sia l'unico bene di proprietà;
- e) Il richiedente che non abbia presentato rinuncia o cessione, totale o parziale, eccetto nei casi previsti per legge, di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di presentazione della domanda;
- f) Il richiedente che non abbia occupato senza titolo alloggi di proprietà comunale alloggi di edilizia residenziale pubblica nel periodo antecedente i tre anni dalla data di domanda;
- g) Il richiedente che non abbia subito un provvedimento di decadenza di una precedenza assegnazione di alloggio comunale, o di edilizia residenziale pubblica, per inosservanza delle norme previste nei bandi, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- h) Il richiedente in possesso di certificazione ISEE, dalla quale risulti un valore ISEE

non superiore a € 25.000,00;

2. Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende:  
Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Sono, quindi, conviventi coloro che appartengono alla stessa famiglia anagrafica legati da vincoli di affetto dichiarato ed accertato in occasione della costituzione della nuova famiglia ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera b) del DPR 233/1989; hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.
3. I requisiti di partecipazione debbono essere posseduti dal richiedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e al momento dell'assegnazione, nonché debbono permanere per tutta la durata del rapporto di locazione.

## **Art. 2 – Autocertificazione**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1 punti "a – b – c – d – e – f – g" del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Le autocertificazioni saranno redatte utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito presso l'Ufficio Patrimonio negli orari di apertura al pubblico, 1° piano del Centro Direzionale sito in Via Isonzo n. 7 o scaricabile dal sito internet: <https://www.comune.iglesias.ca.it>

## **Art. 3 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie**

Ai fini della valutazione delle domande e la formazione della graduatoria viene nominata apposita Commissione, costituita dal Dirigente del III Settore, quale Presidente, da un Funzionario dei servizi sociali o altro dipendente appositamente nominato e da un segretario verbalizzante individuato dal Presidente.

La succitata Commissione entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se ritenuto necessario, richiedendo specifica documentazione ad integrazione e verifica della domanda e alla conseguente attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ed approva la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per 30 giorni consecutivi.

Successivamente il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione le opposizioni presentate, corredate dalla eventuale documentazione allegata alle stesse.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione del materiale, pervenuto entro il termine utile per la presentazione dei ricorsi, purché lo stesso sia relativo a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula la graduatoria definitiva.

Il Responsabile del procedimento attiva forme idonee a garantire la massima pubblicità delle diverse fasi del procedimento.

## **Art. 4 – Validità della graduatoria**

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per un periodo pari ad anni tre, decorrenti dalla data di pubblicazione. Nel periodo di validità della graduatoria tutti gli alloggi da destinare a canone concordato che si renderanno disponibili, saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria definitiva stessa e con le modalità previste nel successivo art. 6 del presente bando di concorso.

## Art. 5 – Punteggi da attribuire

Le graduatorie per l'assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1. Condizioni soggettive:
  1. a) valore ISEE:
    - Pari o inferiore a € 7.500,00 **punti 3;**
    - Compreso tra € 7.500,01 e € 15.000,00 **punti 2;**
    - Compreso tra € 15.000,01 e € 25.000,00 **punti 1;**
  1. b) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando **punti 2;**
  1. c) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità **punti 3;**
  1. d) nucleo familiare composto esclusivamente da un unico genitore con figli minori conviventi a carico, alla data di pubblicazione del bando **punti 2;**
  1. e) nucleo familiare composto esclusivamente da persone pari o inferiore ai 35 anni di età alla data di pubblicazione del bando (giovani coppie) **punti 1;**
  1. f) presenza nel nucleo familiare di situazioni di grave disagio sociale accertato dal Servizio Sociale **punti 1;**
  1. g) incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare (superiore al 30% del reddito complessivo) **punti 2;**
2. Condizioni oggettive:
  2. a) mancato rinnovo del contratto o provvedimento di sfratto, allorché non esecutivo, avente data anteriore alla presentazione della domanda **punti 3;**
  2. b) alloggio antigienico, certificato dall'Autorità Sanitaria competente in data anteriore alla presentazione della domanda **punti 3;**

## Art. 6 – Assegnazione degli alloggi, canone di locazione e successiva verifica dei requisiti

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata procedendo per ordine crescente di graduatoria.

In caso di parità di punteggio i soggetti saranno inseriti nella graduatoria in ordine crescente sulla base del valore ISEE rilevata dalla DSU in corso di validità.

Gli aventi diritto verranno convocati per la stipula del contratto di locazione dell'alloggio assegnato.

Nel caso in cui gli aventi diritto non si presentino per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, viene annullata l'assegnazione e contestualmente vengono esclusi dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura degli assegnatari. Qualora, a seguito della stipula del contratto di locazione, il nucleo familiare non prenda possesso dell'alloggio entro il termine di 30 giorni, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

Il canone di locazione degli alloggi è quello determinato secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale sulle locazioni ad uso abitativo a canone concordato siglato nel 2019 tra il Comune di Iglesias, le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e le organizzazioni sindacali degli inquilini.

Gli alloggi disponibili per la locazione a canone concordato verranno assegnati con contratti di locazione della durata di 3 + 2, eventualmente prorogabili alla scadenza, previa verifica di permanenza dei requisiti prescritti.

## Art. 7 – Obblighi dell'assegnatario

1. Con la sottoscrizione del contratto di locazione, l'assegnatario si obbliga in particolare a:
  - occupare direttamente e permanentemente l'alloggio con finalità esclusivamente abitative;
  - occupare l'alloggio con il numero di componenti il nucleo familiare per i quali è stata presentata domanda salvo l'aumento a seguito di nascita di figli;

- corrispondere al Comune di Iglesias il canone annuo in rate mensili anticipate senza che siano ammesse sospensioni o ritardi riconoscendo che il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto) costituisce in mora il conduttore;
- non sublocare l'alloggio né cedere lo stesso, anche parzialmente, in comodato;

2. Il mancato rispetto di tali obblighi, nonché tutti gli altri impegni che saranno riportati nel contratto di locazione, costituirà titolo per il mancato rinnovo del contratto di locazione e, in caso di reiterati inadempimenti, comporterà l'immediata risoluzione del contratto stesso per inadempienza.

3. L'assegnatario, già titolare di precedente assegnazione di alloggio di proprietà pubblica, con l'accettazione del nuovo alloggio dovrà contestualmente rilasciare il precedente.

### **Art. 8 – Termini di presentazione delle domande**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato tassativamente in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Iglesias.

### **Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande. – Disposizioni finali.**

Le domande di partecipazione al concorso, **a pena di esclusione**, devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli che saranno resi disponibili:

- presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Iglesias, nella via Isonzo n. 7;
- nel sito internet istituzionale [www.comune.iglesias.ca.it](http://www.comune.iglesias.ca.it).

Le domande dovranno essere complete di marca da bollo da € 16 e dovranno essere indirizzate al Comune di Iglesias con le seguenti modalità:

- trasmissione via P.E.C. all'indirizzo [protocollo.comune.iglesias@pec.it](mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it);
- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del comune di Iglesias, nella via Isonzo n. 7;
- trasmissione via raccomandata A/R all'indirizzo "Comune di Iglesias, Ufficio Patrimonio, via Isonzo n. 7, 09016 Iglesias".

In caso di spedizione per posta nella busta contenente l'istanza dovrà essere riportata la dicitura **"Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi comunali a canone concordato"**. Il Comune di Iglesias non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e, in caso di falsa dichiarazione, lo stesso può essere penalmente perseguito (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Si potrà, inoltre, procedere a controlli volti a verificare la congruità del tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare e reddituale dichiarata, allertando in caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni prodotte, la Guardia di Finanza e le Autorità competenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguiti.

### **Art. 10 – Informativa ai sensi del GDPR 679/2016**

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

**Il Titolare del trattamento** è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

**Finalità e modalità di trattamento dei dati.** I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio patrimonio del Comune di Iglesias e dalla Commissione.

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell'accettazione della domanda di ammissione al presente bando.

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. In particolare, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio le graduatorie dei partecipanti al presente bando, con indicazione dei dati personali identificativi e i relativi punteggi riportati, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono: altri uffici del comune; commissioni di valutazione; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e ispettive.

**Diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679.**

- Avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- Ottenere la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica; portabilità dei dati (art. 20);
- Opporsi al trattamento (art. 21);
- Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma – centralino telefonico: (+39) 06696771 – mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) – PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

Ai fini del presente bando, il Responsabile del procedimento è il dott. Riccardo Carta, Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Iglesias;

Contro il presente bando, è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 e segg. del DPR 1199 del 24/11/71.

**Il Dirigente del Settore  
Programmazione Pianificazione e Gestione del territorio  
Ing. Pierluigi Castiglione**